



Sistema Sanitario Regione Liguria

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE  
Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica

Direttore: dott. Marco Mela  
Responsabile procedimento: dott. Enrico Oliva  
Referente istruttore: dott.ssa Valentina Izzo  
e-mail: sorveglianza.covid@asl1.liguria.it  
Tel.: 0184 534715 - 4771

All'Ufficio Scolastico Provinciale

Ai Dirigenti Scolastici

Ai Referenti Scolastici

**Oggetto: Riscontro richiesta chiarimento quarantena scuole riunione 27/09/2021**

In riferimento alle richieste di chiarimenti emersi nel corso della riunione del 27/09/2021 si espongono di seguito i chiarimenti elaborati.

1) In relazione alla necessità di prevedere il rientro nella sede lavorativa di un docente, al termine di un periodo di quarantena di 7 o 10 giorni con test molecolare negativo, si rappresenta quanto segue:

E' necessario dover differenziare le posizioni dei docenti da quella degli studenti.

Quanto alla posizione dei docenti, inquadrata naturalmente in quella del lavoratore, è la circolare del Ministero della Salute n° 15127/2021 che fornisce delucidazioni per la riammissione in servizio di questi dopo un'assenza legata alla malattia da Covid-19.


Nello specifico, l'ultima parte del provvedimento citato prende in considerazione la figura del "lavoratore contatto stretto asintomatico", richiedendo per la riammissione in servizio l'esecuzione del tampone antigenico o molecolare.

Analoghe disposizioni non sono previste per le persone che non esercitano alcuna attività lavorativa, tra cui appunto gli studenti.

La vigenza della succitata circolare ministeriale è stata confermata dalla successiva dell'11.08.2021 che, dopo averla richiamata nell'incipit, espressamente prevede quanto alla variante genericamente conosciuta come Delta - la cui prevalenza è stata confermata sul territorio nazionale - un periodo di quarantena di sette giorni (per i soggetti che abbiano o meno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni) o dieci giorni (se non vaccinato) al termine del quale deve essere effettuato un test molecolare o antigenico con esito negativo o non rilevato.







# Asl1

## DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica

Sistema Sanitario Regione Liguria

È espressamente previsto, inoltre, che laddove non sia possibile eseguire un esame diagnostico di tale genere, la quarantena potrà terminare dopo almeno 14 giorni.

È evidente che tali disposizioni non possono trovare applicazione quanto al docente.

Alla luce di quanto sinora indicato, la "quarantena **non** potrà essere di 14 giorni con tampone" - come da quesito da lei posto -, bensì di sette o dieci giorni, a seconda dello stato vaccinale del soggetto, al termine dei quali dovrà essere effettuato un tampone **molecolare e non antigenico**, così come richiesto dal nostro sistema sanitario regionale (ALISA). Solo ove il singolo – non rientrante in un contesto lavorativo – non possa eseguire tale test, avrà la possibilità di prolungare la sua quarantena sino al quattordicesimo giorno senza bisogno di sottoporsi al tampone.

2) In relazione allo stato di esonerato da vaccino, si rappresenta quanto segue:

- il titolare di certificato di esonero temporaneo dal vaccino anti Covid può accedere alla comunità scolastica senza Green Pass e anche senza eseguire tamponi, per tutto il periodo di validità del certificato di esonero, ad oggi fissato al 30/11/2021. Qualora fosse individuato come contatto stretto di caso positivo, sarà posto in quarantena, a differenza del personale scolastico vaccinato.


3) In relazione all'individuazione dei destinatari dell'elenco dei soggetti in quarantena, si rappresenta quanto segue:

- l'elenco dei soggetti da porre in quarantena, con il relativo periodo di quarantena è inviato all'indirizzo istituzionale della scuola indicato nella rubrica degli Istituti scolastici e al referente scolastico, se tale ultimo indirizzo viene fornito in sede di indagine e annotato sul provvedimento di quarantena della classe.

4) In relazione al quesito relativo alle modalità con la quale l'Istituto scolastico può accertare che l'alunno, che mostra esito negativo del tampone, abbia rispettato i corretti termini di quarantena, si rappresenta quanto segue:

- preliminarmente è necessario evidenziare che D.L. 52/2021 all'art. 9-ter individua nei dirigenti scolastici e nei loro delegati i soggetti a cui è attribuita la funzione di controllo delle certificazioni verdi;
- si evidenzia che il controllo lato scuola per gli studenti che rientrano dalla quarantena, deve avvenire utilizzando l'elenco formato dal referente scolastico e integrato a cura di Asl1 con i periodi di quarantena;
- si ritiene che il dirigente scolastico per i docenti, non possa esimersi dal controllare la natura del Digital Green Pass esibito dal docente, il quale ove abbia completato il ciclo vaccinale può legittimamente pretendere la riammissione sul posto di lavoro, senza dover attendere alcuna verifica da parte di Asl1.
- si evidenzia che, come testualmente riportato nel provvedimento di quarantena della classe "Il provvedimento di quarantena ... può essere richiesto dall'interessato alla seguente mail: [quarantena.scuola@asl1.liguria.it](mailto:quarantena.scuola@asl1.liguria.it);





# Asl1

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE


Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica

Sistema Sanitario Regione Liguria

- si ritiene che sia competenza del Provveditore dare indicazioni in ordine all'esibizione del provvedimento di quarantena alla luce delle norme contenute nella L. 241/90 e nel DPR 445/2000;
- si ritiene che quanto espresso al punto precedente valga in particolare per l'alunno posto in quarantena per **contatto extrascolastico** in relazione alla richiesta di esibire per rientro a scuola il provvedimento di quarantena oltre all'esito negativo del tampone.

Restiamo a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento ritenuto opportuno.

Distinti saluti

  
Il Direttore della Struttura Complessa  
Igiene e Sanità Pubblica  
Dr. Marco MELA

